





Costruiamo insieme il futuro



ALLEGATO 1/E

INFORMAZIONI IN MERITO AL REGIME DE MINIMIS (REGOLAMENTO CE N. 1998/2006)

Secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 - relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 - l'importo complessivo dell'aiuto in de minimis non può superare:

- € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
- € 100.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente alle imprese operanti nel settore del trasporto su strada.

I predetti massimali corrispondono all'importo totale concedibile nell'ambito di tre esercizi finanziari a una singola impresa nell'ambito di tutte le misure di aiuto coperte dalla regola de minimis.

Il legale rappresentante dell'impresa e/o del consorzio e/o società consortile richiedente deve dichiarare, nel modulo di domanda, i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni).

Il legale rappresentante dell'impresa e/o del consorzio e/o società consortile deve, inoltre, dichiarare, nel modulo di domanda, i contributi pubblici "de minimis" per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell'Ente erogante.

Prima del provvedimento di concessione del contributo il beneficiario del medesimo dovrà nuovamente dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nel periodo successivo a quello della data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui al suddetto Regolamento dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno, dalla data di entrata in vigore della stessa, i nuovi massimali di aiuto in essa previsti.